



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

INDICE

ANNO 2009

ORDINANZA 19 FEBBRAIO 2009 N.1

PAG. 1

Conflitto di attribuzioni tra la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e il Congresso di Stato che ha adottato un provvedimento di “presa d’atto” in merito alle dimissioni di un Magistrato

ANNO 2012

ORDINANZA 16 MARZO 2012 N.1

PAG. 2

Conflitto tra organi costituzionali sollevato “in via pregiudiziale” dal Commissario della Legge Manlio Marsili nei confronti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ritenendo che con l’azione di sindacato promossa nei di lui confronti dalla Commissione suddetta si sia stata invasa dalla medesima “una sfera riservata al potere giudiziario”, in violazione dell’art.3 comma 1 della Dichiarazione dei Diritti

ANNO 2017

ORDINANZA 13 GIUGNO 2017 N.1

PAG. 4

Conflitto sollevato dai Capogruppo dei Gruppi Consiliari del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimento R.E.T.E, Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Movimento Democratico San Marino Insieme, unitamente ai relativi Consiglieri nei confronti del Congresso di Stato e la relativa delibera N. 1, Pratica N. 1.3.3. – 134/2017/XXIX del 26 maggio 2017, per violazione dell’*Ordine del giorno conclusivo del dibattito sull’attuale situazione della Cassa di Risparmio di San Marino* del 19 aprile 2017 adottato dal Consiglio Grande e Generale, ai sensi dell’articolo 37 e con gli effetti di cui all’articolo 20, secondo comma, del Regolamento del Consiglio medesimo

ORDINANZA 29 NOVEMBRE 2017 N.3

PAG. 6

Conflitto presentato dai Consiglieri Massimo Andrea Ugolini, Roberto Ciavatta e Denise Bronzetti, rispettivamente Presidente dimissionario e Commissari dimissionari della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nonché dai Capigruppo dei Gruppi Consiliari del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimento Civico R.E.T.E, Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Movimento Democratico nei confronti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la “convocazione urgente del Consiglio Grande e Generale per il successivo 25 novembre per la discussione di un comma avente ad oggetto riferimenti *ex art. 8 della L.Q. n. 145/2003*”



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

ORDINANZA 19 FEBBRAIO 2009 N.1

Conflitto tra organi costituzionali n.0001/2009

Oggetto

Conflitto di attribuzioni tra la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e il Congresso di Stato che ha adottato un provvedimento di “presa d’atto” in merito alle dimissioni di un Magistrato

Decisione

Il Collegio Garante dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni in esame nei sensi di cui in motivazione.

Estratto ordinanza

(...)

Ritenuto altresì che la materia in esame, attenendo allo stato giuridico dei Magistrati, è regolata da norme costituzionali e da legge qualificata;

Ritenuto ancora che il “nomen juris” attribuito dalle parti alla fattispecie (nel caso: richiesta di parere al Collegio Garante) non vincoli il giudicante, cui spetta la qualificazione del rapporto;

Considerato che peraltro nel caso di specie il conflitto di attribuzioni non appare attuale e concreto, in quanto:

- le dimissioni del Magistrato, trattandosi di funzione di grande rilevanza pubblica, non possono in via immediata “ex se” produrre interruzione del rapporto istituzionale con lo Stato e conseguente interruzione dell’esercizio della funzione, ma per principio generale devono essere accettate dall’organo competente;
- l’invito al Magistrato di che trattasi ad astenersi dal firmare atti d’ufficio nelle more della definizione della vicenda si appalesa come meramente cautelativo;
- l’organo competente all’accettazione non è riconducibile ad alcuno dei due organi tra cui verte la questione all’esame di questo Collegio Garante;
- la “presa d’atto” delle dimissioni da parte del Congresso di Stato non si configura come accettazione, ma come mera valutazione a fini economici e di carriera;
- non sussiste di conseguenza conflitto di attribuzioni attuale e concreto in quanto le dimissioni di che trattasi sono state presentate e non accettate; esse inoltre risultano revocate prima di qualsiasi accettazione, e pertanto appaiono private di efficacia;



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

Il Collegio Garante dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni in esame nei sensi di cui in motivazione.

Collegio giudicante

Prof. Angelo Piazza - Presidente

Prof. Giorgio Lombardi - Membro effettivo

Prof. Augusto Barbera - Membro effettivo

ORDINANZA 16 MARZO 2012 N.1

Conflitto tra organi costituzionali n.0001/2012

(Sollevato nell'azione di sindacato del magistrati n.0001/2012 promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili)

Oggetto

Conflitto tra organi costituzionali sollevato "in via pregiudiziale" dal Commissario della Legge Manlio Marsili nei confronti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ritenendo che con l'azione di sindacato promossa nei di lui confronti dalla Commissione suddetta si sia stata invasa dalla medesima "una sfera riservata al potere giudiziario", in violazione dell'art.3 comma 1 della Dichiarazione dei Diritti.

Decisione

Il Collegio Garante dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni

Estratto ordinanza

(...)

Rilevato che nel corso del procedimento suddetto [azione di sindacato dei magistrati], il Commissario della Legge Avv. Manlio Marsili ha sollevato "in via pregiudiziale" conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ritenendo che con detta iniziativa si sia invasa "una sfera riservata al potere giudiziario", in violazione dell'art.3 comma 1 della Dichiarazione dei Diritti.

Visto che, con atto del 12 marzo 2012, il Giudice prof. Carlo Bottari [membro del Collegio Garante - giudice dell'accertamento dei presupposti in fatto e in diritto dell'azione di sindacato] ha disposto la trasmissione della sopracitata questione pregiudiziale a questo Collegio, pur non mancando di



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

evidenziare che sarebbe stato necessario un autonomo atto di sollevazione del conflitto direttamente davanti a questo Collegio.

Premesso che, in base all'art.16, 2 comma, della Legge Qualificata n.55 del 2003, i singoli magistrati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali possono essere considerati legittimati a presentare ricorso per conflitto di attribuzione nelle sue varie forme, sia per *vindicatio potestatis*, sia per menomazione, sia per interferenza.

Premesso altresì che tale ricorso può essere avanzato solo in via diretta e non in via incidentale ma che tuttavia il mancato ricorso diretto al Collegio può eccezionalmente essere sanato dalla trasmissione operata dal Giudice prof. Bottari, pur sottolineando questo Collegio che tale procedura non può costituire un precedente.

Ritenuto che l'azione di sindacato trova la sua fonte di legittimazione direttamente nell'art. 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003, n.144 - così come modificato dall'art.4 della Legge Costituzionale 11 settembre 2011 n.2 - mentre la Legge ordinaria 16 settembre 2011 n.138 disciplina soltanto le procedure da instaurarsi per l'azione stessa.

Ritenuto altresì che l'art.3 ultimo comma della Dichiarazione dei Diritti, introdotta dall'art.3 della Legge n.36/2002, richiamato dall'istanza in questione, e secondo cui "*Gli organi dello stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza*" va letto in connessione con le altre disposizioni costituzionali, dianzi menzionate, che introducono l'azione di "sindacato" nei confronti dei Magistrati della Repubblica, in particolare con quelle norme costituzionali che prevedono espressamente che "*i Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato*";

Tenuto conto altresì che il riferimento operato dalla predetta disposizione costituzionale – che ha peraltro radici antichissime nell'ordinamento sammarinese - attiene alla responsabilità per gli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni, ovviamente in grave violazione della legge, e non soltanto per condotta personale extrafunzionale, e che tale responsabilità va accertata secondo le rigorose procedure previste o richiamate dalla stessa normativa costituzionale.

Richiamato l'art.3 bis della Dichiarazione dei Diritti che assegna alle leggi costituzionali il compito di attuare i principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione stessa, ma collocando le medesime in una pari posizione gerarchica delle fonti.

Valutato quindi che l'azione *de qua* trova il proprio fondamento nella stessa normazione costituzionale che, accanto alle ordinarie forme della responsabilità civile o penale, prevede un'azione di "sindacato", su iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 8 della citata legge costituzionale, ivi compresa la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, e su conseguente giudizio in forma contenziosa ad opera di Magistrati del Collegio Garante.

Constatato che detta azione di sindacato è stata deliberata dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, così come previsto dalle predette disposizioni costituzionali ed ordinarie senza



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

anticipare definitive valutazioni di merito, per cui la eventuale menomazione del potere giudiziario non appare concreta ed attuale.

Accertato che non ricorrono gli estremi per il conflitto in quanto la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, vista la relazione del Magistrato Dirigente, si è limitata ad esercitare un potere costituzionale promuovendo l'azione di questo Collegio.

Il Collegio Garante dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni
(...)

Collegio giudicante

Prof. Augusto Barbera - Presidente

Prof. Luigi Filippo Paolucci - Membro Supplente

Avv. Giovanni Nicolini - Membro Supplente

ORDINANZA 13 GIUGNO 2017 N.1

Conflitto tra organi costituzionali n.0001/2017

Oggetto

Conflitto sollevato dai Capogruppo dei Gruppi Consiliari del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimento R.E.T.E, Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Movimento Democratico San Marino Insieme, unitamente ai relativi Consiglieri nei confronti del Congresso di Stato e la relativa delibera N. 1, Pratica N. 1.3.3. – 134/2017/XXIX del 26 maggio 2017, per violazione dell'*Ordine del giorno conclusivo del dibattito sull'attuale situazione della Cassa di Risparmio di San Marino* del 19 aprile 2017 adottato dal Consiglio Grande e Generale, ai sensi dell'articolo 37 e con gli effetti di cui all'articolo 20, secondo comma, del Regolamento del Consiglio medesimo.

Decisione

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dichiara inammissibile il conflitto in oggetto

Estratto ordinanza

(...)

Considerato che il predetto ricorso solleva un conflitto di attribuzione tra organi costituzionali il cui oggetto è l'asserita violazione dell'*Ordine del giorno conclusivo del dibattito sull'attuale*



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

situazione della Cassa di Risparmio di San Marino del 19 aprile 2017 adottato dal Consiglio Grande e Generale, ai sensi dell'articolo 37 e con gli effetti di cui all'articolo 20, secondo comma, del Regolamento del Consiglio medesimo;

che tale violazione si sarebbe concretizzata mediante l'adozione da parte del Congresso di Stato, della delibera del 26 maggio 2017, N.1, Pratica N. 1.3.3 -134/2017/XXIX con la quale il Governo avrebbe disatteso il contenuto del menzionato ordine del giorno;

che, conseguentemente, il Governo avrebbe leso le attribuzioni proprie del Consiglio Grande e Generale esercitando i propri poteri senza rispettare il vincolo scaturente dall'ordine del giorno menzionato;

che, sul piano soggettivo, il conflitto in oggetto è stato sollevato da alcuni gruppi consiliari, per il tramite dei propri presidenti e unitamente ai componenti dei medesimi nei confronti del Congresso di Stato;

ritenuto che, sul piano delle attribuzioni, non è in contestazione che l'adozione di ordini del giorno di indirizzo spetti al Consiglio Grande e Generale ai sensi del citato Regolamento e che, sempre sul piano delle attribuzioni, non si dubita in astratto della titolarità dei poteri esercitati dal Congresso di Stato, ma si contestano le modalità di esercizio in concreto;

che, dunque, il conflitto non si configura come una *vindicatio potestatis* di un organo costituzionale nei confronti di un altro, ma nella contestazione del cattivo uso del potere da parte del Congresso di Stato, con conseguente menomazione dell'attribuzione del Consiglio Grande e Generale;

considerato che in questa sede spetta al Collegio Garante una delibazione in ordine all'ammissibilità del conflitto medesimo ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n.SS/2003;

che tale giudizio di ammissibilità non consiste in alcun accertamento di merito, ma nella valutazione della sussistenza in astratto dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esame del ricorso;

che, in particolare, costituisce senz'altro un requisito di ammissibilità, in quanto condizione dell'azione, la legittimazione a ricorrere, intesa come affermazione in astratto della titolarità dell'attribuzione rivendicata;

che i ricorrenti non rivendicano la lesione di un'attribuzione propria dei gruppi parlamentari di appartenenza, ma del Consiglio Grande e Generale quale titolare del potere di adottare ordini del giorno di indirizzo in nulla rilevando l'eventuale interesse endo-procedimentale delle articolazioni interne al Consiglio, le quali semmai, sotto questo profilo, potrebbero astrattamente rivendicare delle lesioni nei confronti di quest'ultimo, ma non di organi esterni;

che pertanto - in disparte ogni considerazione sulla natura di organo costituzionale del gruppo consiliare e sulla conseguente legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione per la salvaguardia di prerogative proprie del gruppo medesimo - solo il Consiglio Grande e Generale è legittimato a rivendicare la lesione delle proprie attribuzioni;

il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dichiara inammissibile il conflitto di cui in



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

epigrafe.

Collegio giudicante

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Presidente -Relatore – Redattore

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno - Membro effettivo

Prof. Victor Crescenzi - Membro supplente

ORDINANZA 29 NOVEMBRE 2017 N.3

Ricorso per conflitti tra organi costituzionali n.0002/2017

Oggetto

ricorso presentato dai Consiglieri Massimo Andrea Ugolini, Roberto Ciavatta e Denise Bronzetti, rispettivamente Presidente dimissionario e Commissari dimissionari della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, nonché dai Capigruppo dei Gruppi Consiliari del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimento Civico R.E.T.E, Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Movimento Democratico nei confronti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la “convocazione urgente del Consiglio Grande e Generale per il successivo 25 novembre per la discussione di un comma avente ad oggetto riferimenti *ex art.* 8 della L.Q. n. 145/2003”;

Decisione

Il Collegio Garante dichiara inammissibile il conflitto.

Estratto ordinanza

(...)

Ritenuto che il predetto ricorso solleva un conflitto di attribuzione il cui oggetto è l'asserita “violazione del segreto istruttorio con indebita interferenza del Consiglio Grande e Generale sulle attribuzioni della magistratura, con conseguente indebita ingerenza sul suo operato al fine di condizionarne l'esercizio del potere giudiziario”;

che tale violazione si sarebbe concretizzata già al momento e per il fatto della convocazione del Consiglio Grande e Generale da parte dell'Ufficio di Presidenza del medesimo;

che, sul piano soggettivo, il conflitto in oggetto è stato sollevato dal Presidente e da alcuni Commissari dimissionari della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nonché dai presidenti di alcuni gruppi consiliari, senza che peraltro si dia atto di una deliberazione dei gruppi rappresentati;



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

che l'art. 16, comma 2, della L.Q. n.55/2003 dispone che *“il ricorso è presentato dal presidente degli organi costituzionali collegiali, a seguito di apposita deliberazione”*, il che astrattamente non esclude che si possano determinare ricorsi promossi da organi monocratici (come previsto subito dopo dal medesimo comma dell'articolo menzionato), ma che, allorché si tratti di organi collegiali, l'introduzione del medesimo debba seguire una *“apposita deliberazione”* del collegio; che, sempre sul profilo soggettivo della legittimazione passiva, il ricorso è promosso nei confronti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale;

che, sul piano delle attribuzioni, non è in contestazione la rivendicazione di un potere di altro organo, ma il cattivo uso del potere dell'Ufficio di Presidenza con conseguente menomazione delle attribuzioni di altro potere;

considerato che, in questa sede, spetta al Collegio Garante una deliberazione in ordine all'ammissibilità del conflitto medesimo ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n.55/2003;

che tale giudizio di ammissibilità non consiste in alcun accertamento di merito, ma nella valutazione della sussistenza in astratto dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esame del ricorso;

che, in particolare, costituisce senz'altro un requisito di ammissibilità, in quanto condizione dell'azione, sia la legittimazione a ricorrere, intesa come affermazione in astratto della titolarità dell'attribuzione rivendicata, sia quella a resistere;

che, sotto quest'ultimo profilo della legittimazione a resistere, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale (approvato con Legge 11 marzo 1981 n. 21 e ss. mm. ii.) l'Ufficio di Presidenza non ha il potere di convocare il Consiglio Grande e Generale, ma solo di fornire un parere alla Reggenza cui tale potere è attribuito (*“Il Consiglio Grande e Generale è convocato dalla Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui alla Legge 13 aprile 1976 n. 12”*);

che tale conclusione è altresì confermata dalla previsione di cui alla l. n.12/1976 recante *“Legge che istituisce l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale”*, la quale, premettendo che l'Ufficio di Presidenza è istituito *“allo scopo di coordinare e di programmare lo svolgimento dei lavori consiliari e di predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale”* (art. 1), precisa poi chiaramente, all'art. 6, che *“I Capitani Reggenti convocano il Consiglio Grande e Generale e redigono l'Ordine del Giorno tenendo conto degli orientamenti emersi in seno all'Ufficio di Presidenza, ove, per qualunque causa, quest'ultimo non espliciti le funzioni attribuitegli dalla presente Legge ovvero non raggiunga un accordo”*;

che, pertanto, pur nel rispetto del ruolo attribuito all'Ufficio di Presidenza - che la Reggenza *“convoca e dirige”* (art. 2 l. n.12/76) - il potere di convocazione è formalmente e sostanzialmente riservato in via esclusiva ai Capitani Reggenti, come evidente e diretta espressione della disposizione della Dichiarazione dei Diritti (art. 3) la quale prevede che essi *“Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza”*;

che, pertanto, sotto il profilo soggettivo, il presente conflitto non può che essere inteso come rivolta innanzitutto ai Capitani Reggenti, nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale,



**COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

e solo in via concorrente all'Ufficio di Presidenza, quanto alla determinazione dell'ordine del giorno e nei limiti di cui ciò è previsto dal citato art. 6 della l. n.12/1976;

che, quand'anche si volesse reinterpretrare la volontà dichiarata dai ricorrenti nell'atto introduttivo, come rivolta non tanto e non solo all'Ufficio di Presidenza, quanto direttamente alla Reggenza, restano comunque da valutare gli altri profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva del presente ricorso;

che, sul piano della legittimazione attiva, il ricorso, pur se unitariamente presentato, è in realtà promosso da soggetti distinti e che tale circostanza impone una disamina dettagliata ai fini di ricostruire l'organo o gli "organi costituzionali" tra i quali si intende istaurare il conflitto;

che, sotto un primo profilo, il ricorso promosso dai Capigruppo dei gruppi menzionati in epigrafe non può essere inteso come riferito alla rivendicazione di attribuzioni del gruppo consiliare (pur ammesso in astratto che tale legittimazione possa sussistere ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n.55/2003), nel qual caso infatti andrebbe ritenuto irricevibile per l'assenza dei requisiti minimi richiesti e, in particolare, per l'assenza della deliberazione collegiale la cui prova non risulta in alcun modo allegata (così come, anche ipotizzando astrattamente che le ragioni di urgenza possano giustificare una delibera successiva a ratifica dell'operato dei presidenti, nemmeno la prova di tale ratifica è stata allegata);

che, dunque, ai fini dell'ammissibilità, il ricorso va considerato come promosso da soggetti i quali, astrattamente, potrebbero trarre la propria legittimazione soggettiva solo in quanto organi monocratici nella loro qualità di presidenti di gruppo, qualora tale legittimazione fosse ritenuta ammissibile alle luce dell'art. 16 L.Q. n. 55/2003;

che analogo discorso vale per la legittimazione del Presidente e Commissari "dimissionari" della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, cosicché il ricorso deve intendersi non come promosso dalla Commissione in quanto tale (per la quale difetta la deliberazione collegiale), ma, a tutto concedere, da soggetti dei quali andrebbe comunque dimostrata la qualificazione di organi monocratici legittimati al conflitto ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n. 55/2003;

che, in disparte ogni considerazione sul punto, appare dirimente la considerazione che, a quanto emerge dal ricorso, e pur nella formulazione generica e anodina, i ricorrenti non rivendicano la lesione di alcuna attribuzione propria, sia che li si consideri come organi collegiali sia che li si consideri come organi monocratici;

che, infatti, non una parola è spesa nel ricorso per indicare quali specifiche attribuzioni verrebbero lese, sia considerando la prospettiva di una lesione di attribuzioni collegiali (dei gruppi o della Commissione Consiliare per gli Affari di giustizia), sia considerando la prospettiva (l'unica astrattamente ammissibile, per le ragioni dette) di una lesione delle attribuzioni monocratiche del Presidente della Commissione e dei Presidenti dei Gruppi;

che, a tal proposito, non può considerarsi rivendicazione di uno specifico potere la generica affermazione – contenuta nel ricorso e nient'affatto articolata - secondo la quale i Capitani



COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO GARANTE DAL 2003 AL 2018

CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

Reggenti non avrebbero accolto “le osservazioni dei capigruppo consiliari di opposizione in seno all’Ufficio di Presidenza”, in quanto – in disparte ogni valutazione sulla fondatezza di una tale ipotetica pretesa - se questa fosse stata la rivendicazione, il conflitto non avrebbe dovuto essere rivolto all’Ufficio di Presidenza in quanto tale ma esclusivamente alla decisione dei Capitani Reggenti;

che gli unici argomenti spesi dai ricorrenti attengono alla asserita “violazione del segreto istruttorio con indebita interferenza del Consiglio Grande e Generale sulle attribuzioni della magistratura, con conseguente indebita ingerenza sul suo operato al fine di condizionarne l’esercizio del potere giudiziario” e alla considerazione che “la magistratura, nell’esercizio delle attribuzioni che le sono proprie, pertanto, subirebbe un’ingerenza nel proprio operato idonea a menomarne l’indipendenza (in ragione della provenienza di quest’ultima) e a frustrare o comunque ostacolare il processo di accertamento della verità cui è tenuta in forza dell’art. 1 del Codice di procedura penale”;

che, pertanto, le attribuzioni sostanziali delle quali si paventa la lesione sono semmai soggettivamente riconducibili a organi diversi da quelli che, ammissibilmente o meno sotto gli altri profili più sopra richiamati, propongono il presente conflitto;

che, pertanto, dovrebbero semmai essere tali organi a sollevare conflitto, allorché e nella misura in cui legittimati ai sensi dell’art. 16 L.Q. n.12/2017;

che è ben vero che questo Collegio (ordinanza n. 1/2017), come ricordato nel ricorso in punto di legittimazione, ha preso in considerazione, seppur astrattamente e senza pronunciarsi sul punto, la possibilità che vengano in rilievo interessi “endo-procedimentali” suscettibili di dar luogo a un conflitto tra l’articolazione interna di un organo e l’organo stesso, ma è altrettanto vero, si precisava in quella decisione, che l’ipotesi potrebbe astrattamente configurarsi per “rivendicare delle lesioni nei confronti di quest’ultimo, ma non di organi esterni”;

che pertanto, nel caso di specie, il riferimento all’ordinanza n. 1/2017 di questo Collegio è del tutto inconfidente;

il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dichiara inammissibile il conflitto in epigrafe

Collegio giudicante

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Presidente -Relatore – Redattore

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno - Membro effettivo

Avv. Giovanni Nicolini - Membro effettivo